

DISEGNO DI LEGGE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2026-2028

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 pareggia in termini di competenza in **7.132,9** milioni di euro (pari a **6.885,9** milioni di euro al netto del Fondo anticipazioni di liquidità e del debito autorizzato e non contratto); in termini di cassa l'entrata risulta pari a **10.558,4** milioni di euro e la spesa pari a **10.464,9** milioni di euro con un fondo di cassa finale presunto di **123,5** milioni di euro.

I residui attivi presunti al 31/12/2025 sono iscritti in **3.391,3** milioni di euro, i residui passivi presunti alla stessa data ammontano a **2.831,4** milioni di euro.

Il bilancio di previsione per l'anno 2026 presenta nello stato di previsione dell'entrata:

- I. l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per **107** milioni di euro a copertura del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013;
- II. il fondo pluriennale vincolato per **96,4** milioni di euro;
- III. i fondi provenienti dallo Stato e dalla U.E. con vincolo di destinazione, nell'ammontare complessivo di **1.818,3** milioni di euro;
- IV. le entrate destinate al finanziamento della sanità per **3.493,9** milioni di euro;
- V. le entrate senza vincolo di destinazione per **533,8** milioni di euro;
- VI. le entrate da indebitamento per la quota 2026 del totale pari a **145** milioni di euro;
- VII. le entrate derivanti dal debito autorizzato e non contratto 2025 per **140** milioni di euro;
- VIII. le poste finanziarie per **873,5** milioni di euro.

Il bilancio finanziario 2026-2028, è stato redatto ed approvato secondo le disposizioni e i principi introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*” così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, dalla legge 190/2014 e da numerosi decreti correttivi.

La manovra di bilancio della Regione Liguria per il triennio 2026-2028 è fondata sui seguenti criteri prioritari:

- garanzia di finanziamento alle spese di natura obbligatoria (personale, interessi, imposte e tasse, spese di funzionamento, contratti e convenzioni in essere);
- rispetto della coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata ai sensi della riforma contabile per cui gli stanziamenti di bilancio rispondono al criterio della scadenza dell'obbligazione e quindi della sua esigibilità;
- rilancio degli investimenti pubblici finanziati sia con risorse statali (FSC- L.145/2018) sia con risorse regionali (indebitamento);
- prosecuzione della nuova programmazione del Complemento allo Sviluppo Rurale 2023-2027;
- prosecuzione nuova programmazione dei fondi PO-FSE e POR-FESR 2021-2027;
- completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2022-2026;
- conferma, rispetto al bilancio 2025, delle poste di bilancio relative ai settori del trasporto, dell'ambiente, delle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, dello sport e della cultura.

Gli esercizi 2027-2028 espongono gli stanziamenti di entrata e di spesa aventi carattere ricorrente la cui quantificazione è coerente e congrua rispetto alle valutazioni quantitative e alle indicazioni programmatiche contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028.

Lo stato di previsione dell'entrata presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 2026

	<i>(migliaia di euro)</i>
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione	107.033
Fondo pluriennale vincolato	96.439
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.999.413
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	884.437
TITOLO 3 – Entrate extra tributarie	238.947
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	571.332
TITOLO 5 – Riduzione di attività finanziarie	151.787
TITOLO 6 – Accensione prestiti	209.985
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.000
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	793.520
Totale stato di previsione dell'Entrata	7.132.893

Lo stato di previsione della spesa presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DEL BILANCIO REGIONALE 2026

<i>(migliaia di euro)</i>	
Disavanzo di amministrazione	3.433
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	139.985
Titolo 1 – Spese correnti	4.985.555
Titolo 2 – Spese in conto capitale	846.888
Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie	151.000
Titolo 4 – Rimborso prestiti	132.512
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.000
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	793.520
Totale stato di previsione della Spesa	7.132.893

Il presente disegno di legge è corredato degli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, lett. a) della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) con riserva di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.

RELAZIONE ARTICOLATA

L’articolo 1 quantifica le previsioni di competenza e di cassa per gli esercizi 2026-2027-2028; inoltre autorizza la gestione delle entrate e delle spese del bilancio per il triennio 2026-2028.

L’articolo 2 approva gli allegati al bilancio di previsione.

L’articolo 3 autorizza la Giunta regionale a contrarre debito a copertura degli investimenti del triennio 2026-2028 e del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell’esercizio 2025.

L’articolo 4 quantifica i fondi di riserva per il triennio 2026-2028.

L’articolo 5 quantifica il Fondo regionale integrativo trasporti per il triennio 2026-2028.

L’articolo 6 prevede un concorso alla finanza pubblica per il triennio 2026-2028.

L’articolo 7 quantifica il Fondo strategico regionale parte imprese per l’esercizio 2026.

L’articolo 8 mette a disposizione i fondi per l’Assemblea Legislativa della Liguria.

L’articolo 9 reca la dichiarazione d’urgenza.

Articolo 1

(Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per l'esercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono rispettivamente previste entrate di competenza relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altra entrata per euro 7.132.892.526,54 e di cassa per euro 10.588.400.238,58 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.132.892.526,54 e pagamenti per euro 10.464.924.369,16 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2027, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.105.534.581,09 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.105.534.581,09 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2028, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 6.003.535.083,27 e autorizzati impegni di spesa per euro 6.003.535.083,27 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento alle casse regionali dei proventi derivanti dalla contrazione di mutui e altre forme di indebitamento per gli importi e gli esercizi individuati dall'articolo 3.

5. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2026, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

Articolo 2

(Allegati al bilancio di previsione)

1. È approvato il bilancio di previsione 2026-2028, allegato quale parte integrante della presente legge, comprensivo degli schemi di bilancio di cui all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, dei relativi allegati e della nota integrativa.

Articolo 3

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 e del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento per l'esercizio 2025)

1. Ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, per un totale di euro 284.984.753,22, a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2026 nell'importo di euro 70.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) degli investimenti dell'esercizio 2027 nell'importo di euro 45.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

c) degli investimenti dell'esercizio 2028 nell'importo di euro 30.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2026-2028 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

d) del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento dell'esercizio 2025, di cui all'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e all'articolo 1, comma 688 bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di euro 139.984.753,22 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese da finanziarsi con il ricorso al debito autorizzato e non contratto per gli esercizi pregressi” – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4,3 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti;

c) durata massima del periodo di ammortamento: anni trenta.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2026, 2027 e 2028 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti negli esercizi 2026, 2027 e 2028, in corrispondenza della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote interessi e della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 2 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2028 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

5. A garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore di ciascun istituto mutuante ovvero di ciascun agente incaricato del servizio di pagamento ai portatori delle obbligazioni, dando mandato al proprio tesoriere di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

Articolo 4 (*Fondi di riserva*)

1. Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva” sono iscritti i seguenti fondi:

- a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo pari a euro 8.766.597,98 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2026 e in termini di competenza per gli anni 2027 e 2028, rispettivamente pari a euro 31.565.387,80 ed euro 31.497.322,65;
- b) fondo di riserva per le spese impreviste con uno stanziamento complessivo di euro 4.000.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2026 e di euro 4.000.000,00 in termini di competenza per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
- c) fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento complessivo in termini di cassa, per l'anno 2026, pari a euro 807.515.194,76.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'apposito elenco allegato alla presente legge.

Articolo 5 (*Fondo regionale integrativo trasporti*)

1. Per il triennio 2026-2028 il Fondo regionale integrativo trasporti di cui all'articolo 28 ter della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), è determinato in:

- euro 42.387.420,25 per l'esercizio 2026 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
- euro 42.387.420,25 per l'esercizio 2027 di cui euro 19.323.978,25 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
- euro 42.417.665,31 per l'esercizio 2028 di cui euro 19.354.223,31 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 23.063.442,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 6 (*Concorso alla finanza pubblica*)

1. La Regione assicura, nel triennio 2026-2028, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), mediante istituzione di apposito fondo dell'importo di euro 26.880.000,00, in termini di competenza, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, allocato alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Regione assicura, nel triennio 2026-2028, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2026 e per l'importo di euro 10.850.000,00, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Le economie risultanti dall'eventuale riduzione, da parte dello Stato, degli importi del concorso alla finanza pubblica, di cui ai commi 1 e 2, sono destinate al fabbisogno del Servizio sanitario regionale con allocazione alla Missione 13 “Tutela della salute”. La Giunta regionale è autorizzata a procedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 7 (*Fondo strategico regionale*)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle tabelle A e B sono aggiornati negli allegati alla presente legge. I fondi di cui alla tabella A sono quantificati per l'esercizio 2026, in termini di competenza e di cassa, in euro 6.790.985,00 e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”.

Articolo 8 (*Erogazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*)

1. I fondi iscritti alla Missione 1 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organî Istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

Articolo 9 (*Dichiarazione d'urgenza*)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.